

STATUTO

**EURONIA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESSINA ME VIA UMBRIA 12

Numero REA: ME - 265298

Codice fiscale: 01043190865

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-12-2025 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE SEDE E DURATA

Art.1 - E' costituita la società Cooperativa Sociale denominata "Euronìa Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.", ai sensi della legge 381/91 e della legislazione sociale. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 8 del D.Lgs, n. 460 1997, la qui costituita cooperativa sociale è da considerarsi ad ogni effetto Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale.

Art. 2 - La Cooperativa ha sede in Messina (ME).

Con delibera degli organi competenti potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

La Cooperativa sarà iscritta, a cura degli amministratori, nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 3 - La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria. Essa potrà aderire per delibera del Consiglio a una o più organizzazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo riconosciute ed ai loro organi periferici.

Art. 4 - Scopo mutualistico

Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire è quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata, le migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto societario, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione in vigore.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci con le modalità e con qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro previsto dalle normative in vigore.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene

esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi vigenti in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Oggetto sociale

La Cooperativa è retta dai principi della mutualità e della solidarietà ed esclude ogni finalità di lucro e speculazione.

Essa si propone di perseguire l'interesse generale della comunità ponendosi quale soggetto attivo di promozione umana e di integrazione sociale dei cittadini all'interno della società civile e del territorio, secondo una visione cristiana della vita e i valori universali dell'impegno, della partecipazione, della giustizia, della solidarietà, dell'accoglienza e della condivisione, con particolare riferimento e in conformità al dettato dell'art. 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991 n. 381 ed in conformità agli standards previsti per l'espletamento delle attività socio-assistenziali sotto riportate, determinati con le modalità di cui all'art. 19 della L.R. 22 del 09/05/1986 e successive modifiche e integrazioni, nonché quelli previsti dalla L. 328/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

La Cooperativa sociale nella prospettiva del raggiungimento dei fini statutarî e degli scopi di cui alle leggi nazionali n. 285 del 1° giugno 1977, n. 37 del 18 agosto 1978, n. 125 del 2 dicembre 1980, n. 381 dell'8 novembre 1991, n. 59 del 31 gennaio 1992, n. 328 dell'8 novembre 2000, e successive modifiche potrà operare, sia in regime privatistico ed anche attraverso convenzioni con Enti Locali (Comuni, Comunità montane, Province, Regioni) con Enti Pubblici, Morali e Privati, nel rispetto ed in attuazione dei principi di cui alla L.R. 22 del 09 maggio 1986 recante norme di riordino delle attività socio-assistenziali in Sicilia.

In relazione a ciò la Cooperativa svolgerà stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi, le seguenti attività:

1. Istituzione, organizzazione e gestione dei servizi sociali, ed in particolare di servizi di assistenza domiciliare in favore di anziani, handicappati, malati di mente, indigenti, inabili, infermi, famiglie in difficoltà, tossicodipendenti, alcolizzati, soggetti disadattati ed emarginati per qualsiasi causa.

2. Gestione di servizi e di strutture di ospitalità quali ad esempio case-albergo, case protette, comunità alloggio per anziani e per bambini, case di riposo, centri di prima accoglienza per ospitalità diurna e/o residenziale temporanea; l'istituzione, l'organizzazione e gestione di residenze specialistiche per malati cronici, dementi, R.S.A., case di cura.

La società potrà all'uopo acquistare, realizzare e/o

ristrutturare/ampliare le strutture da gestire.

3. Istituzione di servizi di assistenza medico-infermieristica ambulatoriale e domiciliare che possano dare un idoneo contributo per intensificare le prestazioni assistenziali in favore della collettività, principalmente con riguardo ai giorni festivi ed alle ore notturne;

4. Realizzazione e/o gestione di centri di assistenza e di incontro per minori, inabili, anziani, handicappati, e recupero tossicodipendenti.

5. Gestione di qualsiasi servizio per anziani.

6. Gestione di tutti i servizi previsti dalle leggi regionali recanti norme sul riordino dei servizi sociali in Sicilia.

7. Organizzazione di iniziative e servizi finalizzati alla difesa della famiglia ed alla tutela della vita umana, fin dal suo concepimento.

8. Istituzione e gestione sia per conto proprio che di Enti pubblici e privati, di centri di accoglienza e di scuole di ogni ordine e grado, anche con distribuzione e somministrazione di pasti.

8 bis. Il trasporto e la somministrazione di alimenti e bevande su aree fisse o itineranti presso residenze collettive e/o ospedali.

9. Organizzazione di attività di prevenzione e di educazione sanitaria.

10. Organizzazione e gestione di colonie di vacanza, parchi gioco, corsi di formazione professionale, corsi di orientamento e di sostegno didattico, attività di educazione permanente, animazione sociale e culturale.

11. Organizzazione e gestione di attività ludiche e animazione in favore della collettività, finalizzati al miglioramento della qualità della vita durante il periodo di degenza presso centri di cura sia pubblici che privati.

11 bis. La gestione di attività educativo ricreative.

12. Gestione in proprio e/o per conto terzi di centri diurni e altre strutture a carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale.

12 bis. La promozione di attività culturali (dibattiti, convegni, etc...).

13. Organizzazione di corsi di formazione e preparazione del volontariato sia per i soci che per i terzi, nonché corsi di formazione destinati al reinserimento nel mondo del lavoro di giovani, donne e persone, svantaggiate anche sotto il profilo della disoccupazione di lungo periodo.

14. Organizzazione e gestione di servizi di refezione scolastica e/o di trasporto in favore di persone svantaggiate e/o di minori, quali ad esempio servizi di scuola-bus e similari.

15. Il servizio di trasporto medico in continuità assistenziale notturna, prefestiva e festiva.

A tal fine la società potrà utilizzare i finanziamenti e le agevolazioni previste da leggi regionali, nazionali, comunitarie.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la Cooperativa potrà, altresì, richiedere riconoscimenti, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni e parificazioni, assumere incarichi, stipulare convenzioni e contratti con Enti Pubblici e Privati, soprattutto Enti Locali, chiedere contributi, aiuti, finanziamenti, mutui ed agevolazioni di ogni genere previsti dalle disposizioni vigenti e da quelle emanande.

Al fine del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto societario, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione in vigore.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci con le modalità e con qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro previsto dalle normative in vigore.

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo.

La cooperativa potrà altresì partecipare ad un gruppo paritetico, ai sensi dell'art. 2545-septies.

Per il raggiungimento degli scopi sociali indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quelle di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi ed altre organizzazioni frutto dell'Associazionismo cooperativo.

Art. 5 - REQUISITI MUTUALISTICI

La Cooperativa:

- destina annualmente al fondo mutualistico di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 una quota pari al 3% dell'utile d'esercizio;
- non può distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- non può distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- non può remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ad investitori professionali soggetti a

vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione transitorie in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; devolverà, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto del capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

STRUMENTI FINANZIARI

Art.6 (Strumenti finanziari)

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies del D.Lgs n. 6/2003.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO II

PATRIMONIO SOCIALE E SOCI

Art. 7) - Il patrimonio sociale è costituito:

- Dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali ciascuna del valore non inferiore ad Euro 7.000,00 né superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- Dagli strumenti privi di diritti amministrativi di cui al precedente articolo;
- Dalla riserva legale formata con gli utili di cui infra e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci;

Dalla riserva straordinaria;

- Dai lasciti, elargizioni e liberalità da chiunque provenienti;
- Dai fondi per lo sviluppo tecnologico e/o per la ristrutturazione e/o per il potenziamento aziendale, costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge n. 59/92;
- Da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte. Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 8) - Le quote sono sempre nominative, non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'amministratore unico o del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 9) - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio nel rispetto della normativa vigente, redigendo la relazione di bilancio nella quale siano esattamente specificati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera, nei limiti fissati dalla legge, sulla destinazione dei residui annuali al netto di tutte le spese pagate o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme dovute ai soci per adeguare il trattamento economico ricevuto durante l'esercizio sociale alle paghe contrattuali vigenti per i lavoratori della medesima categoria.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

I residui attivi di bilancio saranno così destinati:

- Al fondo di riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- Una quota pari al 3% per la costituzione e l'incremento dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione;
- Un dividendo ai soci in misura non superiore alla ragione dell'interesse legale ragguagliato alle quote effettivamente

versate;

- La residua parte sarà destinata per il potenziamento e l'efficienza delle strutture operative e delle attrezzature della Cooperativa ovvero alla realizzazione delle finalità di natura mutualistica che verranno indicate dall'assemblea dei soci, ai sensi di legge o infine accantonata a riserva.

La destinazione delle quote di utili, seguirà l'ordine di elencazione sopra esposto. Le somme residue non assegnate ai sensi dei punti precedenti, e non destinate ad altre riserve o fondi, devono essere destinate ai fini mutualistici.

Non potranno essere distribuiti utili o avanzi di gestione tra i soci, anche in modo indiretto.

Art. 10) - La responsabilità di ogni socio per le obbligazioni sociali è limitata all'importo delle quote sociali sottoscritte.

Art. 11) - Il numero di soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito per legge.

La qualità di socio può essere acquisita da tutti coloro persone fisiche i quali siano giuridicamente capaci di obbligarsi ed aderiscano alle finalità di cui all'art. 4 del presente statuto.

Per l'ammissione a socio dovrà essere presentata domanda scritta all'Organo amministrativo, corredata di curriculum vitae e l'ammontare delle quote che s'intendono sottoscrivere. Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio, decide l'organo amministrativo, con l'obbligo di precisare l'eventuale motivo di rifiuto da comunicarsi all'interessato. Quest'ultimo può presentare, avverso il rifiuto della richiesta di ammissione, ricorso all'assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione.

Art. 12) - Sono previste le seguenti categorie di soci:

- Soci ordinari, che prestano la propria attività ricevendo compenso di qualsiasi natura o entità;

- Soci volontari, i quali possono essere ammessi a far parte della società. Presteranno la propria attività lavorativa, e le cui prestazioni lavorative potranno essere utilizzate dalla società nei limiti di cui all'art. 2 della legge 381/1991.

Soci speciali, i quali rappresentano una categoria speciale in ragione dell'interesse proprio per la loro formazione professionale e/o al loro eventuale inserimento nell'impresa.

Per la prima fattispecie il C.d.A. o l'amministratore unico può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale. Nel caso in cui ricorrano i presupposti per l'ammissione di un soggetto che intenda concorrere ancorché parzialmente al raggiungimento degli scopi sociali ed economici della società, verrà valutato positivamente dal C.d.A. o dall'amministratore unico allorquando sussistano i requisiti che verranno successivamente stabiliti con

delibera, e comunque fintanto che ciò sia in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della società. La durata del periodo di formazione è stabilito in anni da uno a cinque. Essa viene determinata dal C.d.A. o dall'amministratore unico, tenendo conto delle caratteristiche del socio, delle esigenze della cooperativa e delle esigenze di medio e lungo periodo. La delibera di ammissione stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione od inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota di capitale sociale che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 25% (venticinque per cento) per cento di quello previsto per i soci ordinari.

I soci speciali ammessi non possono superare la metà del numero totale dei soci cooperatori. Ad essi può essere erogato il ristorno previsto dall'art. 21, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci. Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore. I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 2476 del codice civile. I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 14 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I soci speciali possono essere esclusi anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dagli art. 13, 14, 15 e 16 del presente statuto. Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di

ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dai seguenti articoli. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 16 dello statuto.

Art. 13) Procedura di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare all'organo amministrativo, domanda scritta che dovrà contenere l'impegno a:

1. versare le quote sottoscritte per intero entro 30 giorni dalla delibera di ammissione;
2. osservare ora per allora lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
3. partecipare, conferendo il proprio lavoro od il proprio apporto professionale se persone fisiche, all'attività della cooperativa a seconda della necessità della stessa;
4. non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quelle della società cooperativa.
5. Ciascun socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza ad una delle sopraindicate categorie.

L'organo amministrativo può respingere la domanda di ammissione nel caso in cui la società non abbia la capacità economica a soddisfare gli interessi dei soci, vecchi e nuovi, o nel caso in cui l'ammissione di nuovi soci non sia coerente con i piani di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione diventerà operativa, verrà comunicata al socio ammesso e sarà annotata nel libro soci cooperatori dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui al presente articolo.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati i detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La domanda non potrà essere rinnovata.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

Art. 14) La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, causa di morte.

Art. 15) - Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è consentito al socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'organo d'amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Art. 16) - La decadenza è deliberata dal Consiglio di

Amministrazione nei confronti del socio interdetto o inabilitato nonché nei confronti di quello che abbia subito una condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o sia dichiarato fallito.

Art. 17) - L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

- che non ottemperi alle disposizioni di cui al presente statuto o alle delibere regolarmente adottate dall'assemblea dei soci, con inadempienze tali che consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto societario;
- che non intervenga personalmente per più di due volte consecutive alle assemblee regolarmente convocate;
- che senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- che tenga una condotta morale tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;
- che con inadempimenti ripetuti non sia degno di proseguire il rapporto societario;
- che venga condannato con sentenza penale per reati infamanti;
- che in qualunque modo arrechi gravi danni, anche morali, alla Cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini.

Art. 18) - Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai soci interessati. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione davanti al tribunale, ma il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 19) - I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote sociali da essi effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato. Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del predetto bilancio.

Art. 20) - In caso di morte del socio, la Cooperativa continuerà con gli stessi eredi o legatari della di lui quota sociale, purchè questi nominino un loro rappresentante che abbia i requisiti per l'ammissione. In difetto di tale designazione, si procederà ai termini di legge.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, qualora vogliano richiedere la liquidazione della quota, unitamente alla richiesta di liquidazione, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto, la nomina di un unico

delegato alla riscossione e la prova di avere ottemperato alla vigente normativa fiscale in materia di successione. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

Art. 21) - RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare su proposta del consiglio di amministrazione o dell'amministratore unico, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali, in via generale debbono considerare:

- Il tipo di scambio mutualistico;
- Il rapporto tra patrimonio netto e il complessivo indebitamento, che non deve essere inferiore ad un quarto;
- I limiti previsti dalla normativa in vigore.

I risultati di esercizio erogabili a titolo di ristorno ai soci, non possono superare il valore dell'utile conseguito dalla cooperativa nello svolgimento dell'attività economica svolta con i soci. E' altresì inteso il rispetto dell'art. 3, comma 2, lettera b della L. 142/01.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- In forma liquida;
- Mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove quote di capitale.

Un apposito regolamento disciplinerà i criteri in base a cui saranno ripartiti i ristorni.

**TITOLO III
ORGANI SOCIALI**

Art. 22) - Sono organi della società:

1. L'assemblea dei soci;
2. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
3. l'organo di controllo, se ricorrono le condizioni di cui all'art. 2543, comma 1 c.c..

Art. 23) - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima ed, occorrendo, della seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. La convocazione avviene mediante avviso spedito ai soci, con lettera raccomandata A.R. almeno dieci giorni prima dell'adunanza. La convocazione potrà essere effettuata anche mediante altre modalità ufficiali, via fax o via posta elettronica, che permettano di raggiungere i singoli soci. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità

L'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti tutti i soci. Le assemblee potranno tenersi anche fuori dalla sede sociale, purchè sempre in Italia.

Art. 24) - L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio consuntivo e le rispettive relazioni dell'organo amministrativo e dell'eventuale organo di controllo, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo, con i relativi programmi annuali e pluriennali;
2. procede alla nomina delle cariche sociali;
3. determina la misura dei gettoni di presenza da corrisponderli agli amministratori per la loro attività collegiale e retribuzione annuale;
4. determina l'eventuale ristorno ai soci;
5. delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge 3 aprile 2001, n. 142;
6. delibera all'occorrenza un piano di crisi aziendale con le relative forme di apporto, anche economico dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
7. approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
8. delibera sulle responsabilità degli amministratori e degli eventuali sindaci;
9. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza del presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Essa ha luogo almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea potrà essere convocata nel termine non superiore in ogni caso a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo d'amministrazione lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di Controllo o da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data richiesta.

L'assemblea, a norma di legge è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'art. 2479-bis del codice civile.

Art. 25) - L'assemblea ordinaria è validamente costituita: in prima convocazione, con l'intervento di almeno la metà più

uno dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Essa in entrambi i casi, delibera a maggioranza assoluta dei soci intervenuti, salvo nei casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con l'intervento di almeno la metà più uno dei soci.

Le deliberazioni debbono essere prese con il voto favorevole della metà più uno dei soci.

Art. 26) - Per la votazione si procederà con il sistema dell'alzata di mano.

Potranno essere effettuati, nei limiti consentiti dalla legge, scrutini separati per l'elezione dei membri dell'organo d'Amministrazione, per il Presidente dell'eventuale Organo di Controllo e suoi componenti.

Art. 27) - Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

In caso di malattia o altro impedimento i soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altro socio, mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare al massimo altri due soci. I soci persona giuridica potranno intervenire in assemblea in persona del legale rappresentante o suo delegato.

Art. 28) L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dall'amministratore Unico o dal Presidente dell'organo d'Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente.

Per i soci speciali si applica l'art. 12 del presente statuto.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dall'amministratore unico, dal Presidente dell'organo di amministrazione e dal segretario.

Art. 29) - AMMINISTRATORI

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa deve essere affidata a soggetti soci ordinari. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci operatori ordinari iscritti da almeno dodici mesi sul libro soci.

L'Amministratore Unico rimane in carica a tempo indeterminato sino a dimissioni o revoca da parte dell'assemblea dei soci mentre il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per un triennio ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Spetta all'Assemblea la facoltà di determinare eventuali gettoni di presenza per la loro attività.

Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'Organo di Controllo se previsto, determinare il compenso a quei consiglieri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo in favore della cooperativa.

Il consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia da deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avvisi da spedirsi o da consegnarsi a mano, almeno tre giorni prima dell'adunanza, e nei casi urgenti, anche a mezzo di messo o di telegramma in modo che i consiglieri e i Sindaci ne siano informati un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Per le votazioni si procederà con il sistema dell'alzata di mano.

A parità di voti la proposta si deve ritenere respinta.

I verbali delle sedute del Consiglio sono redatti da un Segretario, anche non facente parte del Consiglio di Amministrazione, nominato dal Consiglio stesso qualora non via abbia provveduto l'assemblea.

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa. Esso è dispensato dal prestare cauzione. Per le sue determinazioni l'amministratore unico, convoca le riunioni secondo modalità ordinarie. L'amministratore unico è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria amministrazione. Ad esso competono le stesse decisioni che spettano al consiglio di amministrazione. Per le proprie determinazioni l'amministratore unico redigerà appositi verbali da contenere nell'apposito libro denominato libro delle deliberazioni del C.d.A. o amministratore unico.

Il Consiglio di Amministrazione se nominato, è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta, pertanto, tra l'altro a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione o all'amministratore unico:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i bilanci consuntivi con rispettive relazioni ed eventualmente i bilanci preventivi;
- redigere i regolamenti interni previsti dallo statuto, da sottoporre, per l'approvazione, all'assemblea dei soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma purchè finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali;

- assumere, promuovere, licenziare il personale della cooperativa, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- deliberare tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge o del presente statuto siano riservati all'assemblea.

Art. 30) - In caso di mancanza di uno o più amministratori si provvederà nei modi previsti dall'art. 2386 del C.C.

Art. 31) - L'amministratore unico o il Presidente del consiglio di amministrazione, se nominato, rappresenta la cooperativa di fronte a terzi ed in giudizio per ogni stato e grado di esso ed anche innanzi alla Corte di Cassazione ed ha la firma sociale.

L'amministratore unico o il presidente del C.D.A se nominato, è autorizzato a riscuotere, da Pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori legali nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Può delegare i propri poteri di rappresentanza esterna per determinati atti o categorie di atti al Vice Presidente o ad altro membro del Consiglio, nonché con procura speciale a terzi, con l'osservanza delle norme vigenti al riguardo.

In caso di assenza o impedimento dell'amministratore unico o del presidente del C.D.A., tutti i poteri a lui attribuiti spettano ad un consigliere designato all'uopo.

Il concreto esercizio del potere di rappresentanza da parte di costoro attesta nei confronti dei terzi l'assenza o l'impedimento dell'amministratore unico o del presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità in proposito.

Art. 32) - ORGANO DI CONTROLLO

Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure qualora i soci decidessero di avvalersi di un Organo di Controllo, la gestione societaria sarà controllata ai sensi e per gli effetti della disciplina vigente con particolare riguardo all'art. 2477 C.C..

L'Organo esercita il controllo contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Qualora, in alternativa all'organo di controllo previsto dall'art. 2477 c.c., e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti

un revisore, questi deve essere iscritto nell'apposito registro.

Ove nominato, si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Per il funzionamento e la retribuzione, valgono le norme di legge.

In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 33) - CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile ai sensi dagli art. 2409-bis e seguenti del cod. civ. solo in caso di sua nomina e solo se diverrà obbligatoria la sua istituzione ai sensi di legge.

**TITOLO IV
CONTROVERSIE**

Art. 33 Bis) - Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte in modo rituale secondo diritto in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Messina che provvederà alla nomina dell'arbitro o degli arbitri scelti tra gli esperti di diritto e di settore.

In difetto di designazione è nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede la società, dall'arbitro nominato.

L'arbitro procede in via rituale, con dispensa da ogni formalità di procedura, e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. La clausola arbitrale, di cui al comma precedente, è estesa a tutti i soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

**TITOLO V
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Art. 34) - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Art. 35) - Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci delle quote di capitale sociale effettivamente versate, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 comma 1 della legge n. 59/992.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 36) - Per meglio disciplinare il regolamento interno l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea.

Art. 37) - Le clausole mutualistiche, previste nel presente statuto sono inderogabili e devono essere sempre osservate.

Art. 38) - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia di cooperazione, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

F.to Di Bella Toni Michele

F.to STEFANIA VERSACI NOTAIO (Impronta del sigillo)

E' copia conforme all'originale allegato all'atto rep. n. 900 racc. n. 749 da me Notaio rogato.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma 1, del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 19 Tabella, allegato B), D.P.R. n. 642 del 1972.